



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO – 1^ FASE

CIG 7623396165

DISCIPLINARE DI GARA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1. Si comunica che con determinazione n. 1216/2018 il Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) ha disposto di procedere all'indizione di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche Codice) per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Si richiama la Deliberazione G.C. n. 92/2018 di approvazione in linea tecnica del Progetto Definitivo delle opere denominate "Variante esterna all'abitato di Figline e Incisa Valdarno sulla S.R. 69, lotto III, Ponte torrente Gagliana – rotatoria zona stadio" dell'importo complessivo di € 3.166.366,26, che prevede la suddivisione delle opere in due fasi funzionali così distinte:

- Prima Fase relativa ai lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento fra la rotatoria alla fine di via Pertini (zona stadio) e la futura rotatoria da realizzare su via della Comunità Europea per un importo pari a € 2.536.366,27 (Tratto 2 del Progetto);
- Seconda Fase consistente nella realizzazione di nuova strada di collegamento dalla rotatoria di via della Comunità Europea fino al ponte sul torrente della Gaglianella per un importo pari a € 630.000,00 (Tratto 1 del Progetto).

Con la stessa Del. G.C. n. 92/2018 è stato altresì approvato il Progetto Esecutivo delle opere relative alla Prima Fase dei lavori.

Verbale di Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva redatto in data 21.05.2018 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento.

1.2. La gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente disciplinare e relativa modulistica allegata (Allegati 1, 2, 3), dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, disponibili al link:

http://www.comunefiv.it/downloads/lavori_publici/progetto_definitivo_e_esecutivo_variante_sr69/

1.3. La C.U.C., Viale Principe di Piemonte n.9 – 52022 Cavriglia (AR). Tel. 055-966971 # Fax. 055-966503 # e-mail comune@comune.cavriglia.ar.it # pec: comune.cavriglia@postacert.toscana.it **affida i lavori in oggetto per conto del Comune di Figline e Incisa Valdarno**, con sede legale e operativa in Piazza del Municipio, 5 – 50063 Figline e Incisa

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



Valdarno (FI), tel. 055/91251, pec: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it, sito Internet www.comunefiv.it Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lsg 50/2016: geom. Antonio Corazzi, 055-9125240 a.corazzi@comunefiv.it; Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990: Ing. Lorenzo Cursi, Responsabile della C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-Figline e Incisa Valdarno, 055-9669759 l.cursi@comune.cavriglia.ar.it

1.4. CIG 7623396165 CUP B91B02000040003 CPV 45233120-6

1.5. TERMINE PER PRESENTAZIONE OFFERTE: COME INDICATO SU START

- **TERMINE PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO: non oltre 5 giorni prima della scadenza della gara**
- **DATA DELLA SEDUTA DI AVVIO DELLA GARA: VERRÀ' COMUNICATA VIA START con ALMENO 2 GIORNI LAVORATIVI DI ANTICIPO**
- **GARANZIA DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 50/2016: € 32.860,00**

2. OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE

2.1. Il presente disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'**esecuzione dei lavori e forniture necessari per la realizzazione di VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE INCISA VALDARNO SULLA S.R. 69 LOTTO III, PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO – 1^a fase.**

2.2. L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 1.642.994,79**, al netto di IVA 10%, di cui:

- **a base d'asta soggetto a ribasso € 1.600.309,55 (*)** (€ 289.163,24 € a misura e 1.311.146,31 € a corpo)

- **per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta € 42.685,24**

(*) Comprende anche il costo della manodopera pari a € 354.760,89 (22,168 %).

2.3. Il contratto sarà stipulato a "**corpo e a misura**" secondo ai sensi dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. n. 207 del 2010.

2.4. **Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

2.5. **Il luogo di esecuzione dei lavori è:** Comune di Figline e Incisa Valdarno – Figline - dal Torrente Gagliana alla rotatoria in prossimità dello Stadio comunale.

2.6. Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, vengono individuati i seguenti **lavori analoghi**, di importo stimato pari a € 495.522,36 (di cui € 12.873,74 costi della sicurezza), consistenti nella realizzazione di nuova strada di collegamento dalla rotatoria di via della Comunità Europea fino al ponte sul torrente della Gaglianella (2^a fase).

L'Amministrazione si riserva di affidare tali lavori, agli stessi patti e condizioni economiche e tecnico-qualitative del primo affidamento, all'operatore economico aggiudicatario della presente gara, con successiva separata procedura negoziata da adottare entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto.

2.7. Ai fini del calcolo della soglia e del contributo all'ANAC (art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), il valore presunto complessivo dell'appalto, tenuto conto anche dell'eventuale affidamento di cui al precedente punto 2.6., è pari a € 2.138.517,14.

2.8. L'Amministrazione si riserva inoltre di affidare direttamente all'impresa aggiudicataria ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 106,

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a base di gara. L'affidamento di tali ulteriori lavori costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta all'appaltatore qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto dell'importo del contratto, conformemente a quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106.

2.9. Si richiamano le previsioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per ogni eventuale ulteriore ipotesi di modifica in corso di efficacia del presente contratto.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), c) (**consorzi stabili**), e d) (**raggruppamenti già costituiti**) dell'art. 45, comma 1 e 2, del Codice;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** (RTI - **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico**), di cui all'art. 45 lettere e) f) e g) e art. 48 del Codice, anche costituiti da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

I partecipanti alla procedure di affidamento **non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80** del D.Lgs. 50/2016. **L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello Allegato 1** oppure nel modello DGUE, come meglio precisato al successivo punto 6.



3.1 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

RTI o Consorzi

Il requisito di cui al presente punto 3.1 deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

3.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione SOA in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

E' richiesta attestazione SOA categoria OG3 classifica IV.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- a) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- b) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- c) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- e) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- f) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- g) È consentito, per le ragioni indicate alle successive lettere p) q) e r) o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- h) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, **anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici** che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti **e contenere l'impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- i) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto alle successive lettere p) q) e r), è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- j) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- k) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- l) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto



nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

m) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

n) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

o) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

p) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante **deve recedere dal contratto**.

q) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

r) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, **anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto**, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo **orizzontale**, i **requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che



intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

c.d. Cooptazione: Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

3.3 Avalimento

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016¹. Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Sulla forma del contratto di avalimento, si richiama l'art. 88 DPR 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, si richiama che il contratto di avalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. L'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avalimento e/o dell'impresa ausiliaria non può essere sanata in alcun modo.

3.4 Subappalto

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, letto l'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

- **l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- **il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.**

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

¹ L'avalimento non è ammesso per l'ipotesi di cui all'art. 89, comma 11 del codice. A questo proposito, vedasi il decreto attuativo dell'art.89, comma 11, cioè il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11 D.Lgs.50/2016".



La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- **valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 75**
- **valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 25**

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi

La valutazione qualitativa viene effettuata in base agli elementi precisati, con la rispettiva incidenza, nella allegata **TABELLA 1**.

L'Offerta Tecnica di ciascun concorrente dovrà essere articolata in modo chiaro in distinte sezioni o paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione riportati nella Tabella, rispettando i limiti indicati relativamente a numero e dimensioni degli elaborati, al fine di consentire un'agevole valutazione dei singoli criteri richiesti nel presente disciplinare, per i quali la Commissione attribuirà il relativo punteggio.

Si precisa che:

a) VARIANTI MIGLIORATIVE:

-Relativamente agli ASPETTI STRUTTURALI: verranno premiate le proposte migliorative finalizzate all'accelerazione dei tempi di costruzione, all'incremento della durabilità dell'opera ed all'ottimizzazione dei costi di manutenzione, attraverso soluzioni quali, ad es., la realizzazione dell'impalcato del viadotto in c.a. con elementi di cemento armato precompresso (es. tegoli/omega)

-Relativamente agli ASPETTI ESTETICI, INSERIMENTO AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: verranno premiate le proposte migliorative finalizzate ad ottimizzare l'inserimento ambientale dell'opera dal punto di vista :

- dell'impatto visivo, acustico e del rumore, quali, ad es., la sostituzione delle barriere integrate antirumore opache con barriere integrate antirumore trasparenti in pmma con le prestazioni indicate nella Relazione Acustica dello Studio Vie en.ro.se a corredo del progetto esecutivo, o soluzioni innovative e mirate alla sostenibilità ambientale per il tappetino antirumore
- dell'impatto ambientale, quali, ad es., l'utilizzo di materiali che "catturano" CO2;

-Relativamente agli ASPETTI IMPIANTISTICI-ILLUMINAZIONE: verranno premiate le proposte migliorative finalizzate ad ottimizzare l'inserimento estetico-visivo dell'opera, quali, ad es. la fornitura e posa di apparecchi illuminanti e relativi supporti caratteristiche illuminotecniche pari o superiori a quelle indicate in progetto, di tipo equivalente a quelli impiegati nelle circostanze rotatorie e strade, in modo da assicurare omogeneità di illuminazione con le strade limitrofe;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



-Relativamente agli ASPETTI STRADALI: verranno premiate le proposte migliorative finalizzate a incrementare la durata nel tempo della qualità ed efficienza delle pavimentazioni stradali, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

-Relativamente ai RAPPORTI CON DL E PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE: verranno premiate le proposte migliorative finalizzate ad ottimizzare:

- il rapporto con la stazione appaltante e con la DL, anche attraverso l'utilizzo di modalità di tipo digitale mediante l'utilizzo di piattaforma BIM (Si richiedono As built redatti con BIM);
- l'interfaccia e la comunicazione con DL e RUP attraverso il massimo uso di processi digitali nati, incluso la restituzione degli AS BUILT con approccio BIM e formati interoperabili (IFC)
- le procedure di controllo sui materiali di costruzione;

-Relativamente ai LAVORI ANALOGHI: si richiede di documentare un numero massimo di 3 lavori analoghi tra quelli ritenuti più significativi, che attestino l'esperienza maturata nella realizzazione di opere stradali, facendo opportuno riferimento alla composizione ed esperienza del personale effettivamente messo a disposizione e alle modalità esecutive dei lavori oggetto del presente appalto. Verranno premiate le esperienze maggiormente attinenti a quella oggetto di appalto, per tipologia e complessità, con particolare riferimento all'eventuale esperienza nella realizzazione di ponti in acciaio, calcestruzzo, c.a., di luci analoghe a quella oggetto di appalto (tra 10 e 30 metri), quale indice di affidabilità in ordine alle capacità del concorrente di realizzare le soluzioni migliorative proposte.

-Relativamente all'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: verranno premiate le proposte migliorative finalizzate ad ottimizzare l'impatto dei lavori sull'area adiacente al cantiere ed a contenere le criticità sulla viabilità della zona.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi indicati, un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Nel dettaglio si procede:

- a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto specificato nella Tabella sotto riportata:

PROPOSTA ECCELLENTE	0,85 – 1,00
PROPOSTA BUONA/MOLTO BUONA	0,71 – 0,84
PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,61 – 0,70
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,56 – 0,60
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,55
PROPOSTA ASSENTE	0,00

- a determinare i punteggi attribuiti a ciascun sub-criterio tra quelli sopra indicati .

Una volta determinati i punteggi attribuiti a ciascun criterio, si procederà ad effettuare la **riparametrazione** ("interna") in modo da attribuire alla migliore offerta per tale criterio il numero massimo di punti (ponderazione) previsti per il criterio.

SOGLIA DI SBARRAMENTO:

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, prima della riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a **35 punti** per l'offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento.



Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

OFFERTA ECONOMICA

Criteri di valutazione:	Punti max.
Ribasso sull'importo a base di gara	25

La formula utilizzata dal sistema Start, per il calcolo del punteggio prezzo, è quella indicata dall'allegato G del D.P.R. 207/2010 nell'ambito del metodo "aggregativo compensatore":

$$P_i = C_i * P_{max}$$

$$C_i = (bA - O_i) / (bA - O_{max})$$

Dove:

- Pmax= Punteggio massimo
- Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
- Ci= coefficiente assegnato al concorrente i-esimo
- bA= importo a base di gara
- Oi= offerta del fornitore i-esimo
- Omax= migliore offerta di gara

5. MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto regionale START accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. Le modalità di partecipazione alla gara sono disciplinate dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>. La documentazione di gara è integralmente disponibile sulla piattaforma Start nonché nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti Internet dei Comuni indicati in premessa.

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E QUELLA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA DOVRANNO ESSERE PRESENTATE TELEMATICAMENTE ENTRO IL TERMINE INDICATO SU START. Trascorso il predetto termine perentorio non sarà ammessa alla gara alcuna offerta.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica deve contenere la seguente documentazione:

A- Documentazione amministrativa;

B- Offerta tecnica;

C- Offerta economica.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) Dichiarazione secondo il modello DOMANDA E SCHEDA generato automaticamente da START recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà: Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



telematico; Compilare i form on line: "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta); "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta); Scaricare sul proprio pc il documento "domanda e scheda" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale"; Firmare digitalmente il documento "domanda e scheda" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute; Inserire nel sistema il documento "domanda e scheda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in RTI, l'impresa mandataria dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, un'offerta congiunta che deve: essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese; Indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo; Contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

A.2) DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale.

La dichiarazione potrà essere formulata utilizzando, a scelta, **l'ALLEGATO 1** (preferibilmente) predisposto dalla Stazione Appaltante, oppure il modello DGUE, di cui all'art. 85 del Codice, scaricabile dal sito <https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it> (I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui ai modelli di dichiarazione.

A.2.1. Nel caso di **RTI** non ancora formalmente costituita, consorzi ordinari, e degli altri operatori economici con idoneità plurisoggettiva, **OGNI SINGOLO OPERATORE** dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato 1. In caso di consorzi diverso da quello ordinario, la dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

A.3) LA GARANZIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di **€ 32.860,00, costituita a favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno**, con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A.3.1. - Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, alternativamente, ai sensi dell'art. 93 del Codice :- **in contanti**, con bonifico su c/c bancario N. 100000046016 IBAN IT 18 Z 06160 05463 100000046016 CODICE SWIFT CRFIIT3F intestato a COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO con causale "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla gara [nome della gara]"; - **assegni circolari**; - **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla gara [nome della gara]";

- **fideiussione**, conforme agli schemi tipo ex art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario: il comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

A.3.2.-Nel caso di **RTI** non ancora formalmente costituita, e degli altri operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell'R.T.I. stessa, con specificato espressamente i mandanti e i mandatarî.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.3.3.- L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva (garanzia per la partecipazione e garanzia definitiva) è **ridotto** del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Si precisa che il cumulo delle riduzioni previste dalla disposizione citata debba essere calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art 93 comma 7 deve applicare la riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione alle certificazioni possedute. Ad esempio nel caso in cui un concorrente sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 che dà diritto alla riduzione del 50% e dell'UNI ENISO 14001 che dà diritto alla riduzione del 20% il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{Importo cauzione ridotta} = \text{PB} \times (1-50\%) \times (1-20\%)$$

dove PB rappresenta l'importo complessivo stimato dell'appalto al netto delle eventuali opzioni.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in RTI misto, ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione (principale o secondaria) per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 93 comma 7 del Codice.

d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

A.3.4.La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



A.4) (eventuale) L'IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario: solo nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto;

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

A.5) ATTESTAZIONE IN ORIGINALE SCANSIONATA RELATIVA ALLA PRESA VISIONE, rilasciata dal tecnico di questo Ente che certifichi l'avvenuto sopralluogo e di presa visione degli elaborati relativi all'appalto.

Al fine di assicurare la serietà e affidabilità dell'offerta, che presuppone necessariamente che la ditta offerente abbia conoscenza effettiva dello stato dei luoghi, risultano infatti obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo/presa visione deve essere effettuato **ENTRO E NON OLTRE il termine indicato in premessa (punto 1.5)** dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.; ---da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;---da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare la data e l'ora della visita di sopralluogo e presa visione via e-mail scrivendo ad entrambi i seguenti recapiti: a.corazzi@comunefiv.it e s.semplici@comunefiv.it o telefonando al numero 055-9125409 (D.ssa Serena Semplici).

Le ditte possono prendere visione e scaricare la documentazione di progetto al link indicato al Punto 1.

- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

L'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione Appaltante.

A.6) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del legale rappresentante della ditta partecipante alla gara e di tutti i firmatari delle dichiarazioni.

A.7) Attestazione del versamento del contributo di € 140,00 dovuto nei confronti dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, co. 67 della L. 266/2005, da pagare con le forme ed i modi previsti dall'Autorità stessa specificati nel sito internet istituzionale www.avcp.it. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, sia già costituiti che non ancora costituiti, deve essere prodotta una sola attestazione di pagamento, che sarà unico per tutto il raggruppamento.

A.8) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE solo PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

-per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

-nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione

-nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
- in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consorzio ordinario o GEIE e le quote di esecuzione

-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione (contenuta nell'Allegato 1) resa da ciascun concorrente il R.T.I. /consorzio attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio o GEIE aderenti e delle quote di esecuzione

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B) "OFFERTA TECNICA": l'offerta tecnica va redatta, in lingua italiana, secondo quanto sopra indicato al punto 4 del presente Disciplinare.

La **relazione** deve essere firmata digitalmente e non deve contenere, pena l'esclusione, riferimenti economici o altri elementi che possano comportare la violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il soggetto concorrente dovrà poi dichiarare, servendosi dell' **Allegato 2** allegato al presente Disciplinare, la sussistenza o meno di informazioni fornite all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice (v. oltre, punto 16.3 del Disciplinare). In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, sia già costituiti che non ancora costituiti, può anche essere prodotta una sola dichiarazione per tutto il gruppo.

N.B. Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali dell'affidatario.

E' gradita la presentazione dell'offerta tecnica, oltre che per via telematica, anche con modalità tradizionale (spedizione del cartaceo per posta), all'indirizzo: COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, PIAZZA DEL MUNICIPIO 5, 50063, FIGLINE E INCISA VALDARNO – SEDE DI INCISA, alla c.a. D.ssa Serena Semplici.

Il plico dovrà essere debitamente chiuso e riportare la dicitura: NON APRIRE - OFFERTA TECNICA relativa all'appalto per AFFIDAMENTO LAVORI VARIANTE SR69 (CIG 7623396165)". Detto plico potrà pervenire anche dopo il termine di scadenza per le offerte, purché in tempo utile per l'inizio dei lavori della commissione.

Busta C – "OFFERTA ECONOMICA":

C.1. Per inserire su Start l'offerta il concorrente dovrà: **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; **Compilare** il form on line; **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema; **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta è redatta mediante **offerta a prezzi unitari (modello ALLEGATO 3)**, tramite la compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (nel seguito «lista»), messa a disposizione dell'offerente da parte della Stazione appaltante, completata in ogni sua parte. Il prezzo sarà determinato mediante il ribasso come risultante dalla liste delle categorie di lavorazioni e forniture presentata - al netto degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione del P.S.C e dei lavori in economia, non soggetti a ribasso.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



In calce all'ultima pagina della lista l'offerente indica: a) il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nell'ultima colonna, espresso in cifre e in lettere; b) il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere.

Sono ammesse correzioni al ribasso e ai prezzi indicati in lettere solo se l'offerente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad ogni foglio ma, in questo caso, con la postilla «si confermano le correzioni ai prezzi n. _____», completa dei numeri delle voci corrette, tratti dalla prima colonna;

La lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la sola parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; pertanto l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta per la sola parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione appaltante e acquisibili; in esito a tale verifica l'offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, per cui: 1) può modificare una o più d'una delle quantità indicate dalla Stazione appaltante nella sola parte a corpo, mediante tracciamento di una riga sulla quantità che intende correggere e l'indicazione a margine della diversa quantità che intende indicare in sostituzione; 2) l'offerente può altresì aggiungere un foglio (o più fogli), redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione appaltante per la redazione della lista, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi unitari in cifre e in lettere ed importi risultanti, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse dalla Stazione appaltante nella sola parte a corpo, e che somma al fine di determinare l'importo complessivo e il ribasso percentuale offerti; anche tale foglio deve essere sottoscritto dall'offerente.

C.2. Dovrà inoltre essere allegato all'offerta economica un **COMPUTO DELLE MIGLIORIE OFFERTE**, che permetta di quantificare il valore di ciascuna delle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica.

L'eventuale mancanza del documento di cui al punto C.2 sarà sanabile con il soccorso istruttorio, mentre non sarà sanabile la mancanza dell'offerta economica di cui al punto C.1.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta **da tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in ribasso rispetto a quello a base di gara. Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in sezioni separate.

La mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) non sarà considerata causa di esclusione. L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale richiesta dalla modulistica di Start, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione



dell'offerta, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Codice).

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

7.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.2. Non sono comunque sanabili:

- a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni o dell'offerta economica ove non sussistano elementi convergenti attestanti in modo certo la paternità della dichiarazione;
- b) la mancata effettuazione del sopralluogo se richiesto (è sanabile il non aver allegato l'attestato);
- c) l'inserimento di dati relativi all'offerta economica fra la documentazione amministrativa;
- d) l'omessa indicazione di sentenze di condanna per gravi illeciti professionali che incidono sulla integrità o affidabilità del concorrente;
- e) le false dichiarazioni;
- f) irregolarità nei versamenti fiscali, salve le ipotesi di self cleaning.

8. OPERAZIONI DI GARA

8.1. Il Responsabile del procedimento di gara, eventualmente con il supporto della commissione, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite START con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte, all'esame della documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione tecnica in esse contenuta.

8.2. Alle successive fasi di gara sono ammesse solo le offerte che dall'esame della documentazione risultano in regola con quanto prescritto nel presente disciplinare.

8.3. L'esame della documentazione tecnica e delle offerte economiche è demandato ad un'apposita commissione, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

8.4. La commissione di gara procede, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi ed effettua le valutazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri qualitativi illustrati nel presente disciplinare di gara.

8.5. La commissione procede, in seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione tramite START almeno due giorni prima, all'apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro regolarità, pena l'esclusione dalla gara, ed alla determinazione del punteggio relativo alla componente economica offerta, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare di gara. La commissione di gara formula la graduatoria provvisoria delle offerte presentate e propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo.

8.6. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che ottiene il punteggio più elevato relativamente all'offerta tecnica. Nel caso in cui anche l'offerta tecnica dei due o più concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di migliororia.

8.7. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito. Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n.50/2016, sarà dato corso alla



procedura prevista nel menzionato articolo.

8.8. Tutte le operazioni sono verbalizzate; sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara.

8.9. E' demandata al Rup la funzione di coordinamento e controllo dell'intera procedura al fine di assicurarne il corretto svolgimento. Il Rup ha altresì competenza ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara. Il Rup si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far luogo alla gara o di prorogarne i termini, comunicandolo ai concorrenti tramite START senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.

9. AGGIUDICAZIONE

9.1. Previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

9.2. In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

10. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

10.1. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016;

10.2. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

11. STIPULA DEL CONTRATTO

11.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione stipulerà il contratto con l'aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto sarà conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario.

11.2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) nessuna esclusa.

11.3. Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture 2.12.2016, gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate in circa € 800,00.



11.4. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa e stipulato in forma elettronica. E' pertanto necessario che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata.

12. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l'Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio.

12.2. Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

13. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

13.1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 108](#) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

13.2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, qualora l'aggiudicazione venga revocata, o l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto o sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile (con ogni conseguenza di legge), l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

14.1. Determina l'esclusione dell'offerta il fatto che:

- la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione;
- siano anticipati nella documentazione amministrativa o tecnica elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- (*in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E*): tutti i membri dell'operatore riunito non apportino parte di ognuno dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
- la mandataria, in relazione alle soglie di ammissione individuate, non apporti i requisiti tecnico professionali richiesti in misura maggioritaria rispetto a quelli dichiarati da ogni singolo membro dell'operatore riunito (in caso di partecipazione in RT o consorzio ordinario o G.E.I.E);
- la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo membro dell'operatore riunito (in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario o G.E.I.E).

ed inoltre il fatto che la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti:

- manchi;
- non sia firmata o sia firmata da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



soggetto partecipante alla gara;

- non permetta di individuare con certezza la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;

14.2 Per quanto riguarda **la garanzia**: in caso la cauzione provvisoria manchi, o presenti irregolarità formali, si agirà tramite soccorso istruttorio.

14.3 L'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva):

- manchi;

- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 93 del Codice;

- non sia prodotto in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione elettronica della documentazione originale cartacea.

14.4 La dichiarazione ai sensi art. 80-83 del Codice (possesso dei requisiti):

- manchi;

- non sia sottoscritta con firma digitale;

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello;

14.5 se l'offerta economica:

- sia stata inserita all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";

- l'offerta economica contenga un ribasso.

14.6 il fatto che l'offerta economica:

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

- non contenga l'indicazione del ribasso offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;

14.7 il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti;

14.8 il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta economica:

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

14.9. L'Amministrazione **esclude** dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2046.

14.10 Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad altra gara.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

16.1 Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nello schema di convenzione, con rinuncia ad ogni eccezione.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



16.2 **Accesso** agli atti: Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi);
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva e all'avvenuta stipula del contratto. Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

L'accesso agli atti di gara è consentito: 1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione.

16.3 DICHIARAZIONI SUI **SEGRETI** TECNICI E COMMERCIALI: Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello (**MODELLO Allegato 2 DICHIARAZIONE SEGRETI COMMERCIALI**) disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica, e/o delle eventuali giustificazioni, contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi solo se viene adeguatamente motivata e comprovata la ragione della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



della quale viene formulata la richiesta di accesso. A tal fine, deve essere presentata un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi.

Il predetto Modello Allegato 2, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su START. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E..

16.4 Informazioni sui **ricorsi**: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana con le seguenti precisazioni: 1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 giorni; 2) il termine di 30 giorni per la notificazione decorre dal ricevimento: -della lettera di invito/pubblicazione del bando per cause che ostano alla partecipazione; -della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; -della comunicazione dell'aggiudicazione per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario; 3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto 1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti TRAMITE START di detto provvedimento. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

17. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI INERENTI LA PROCEDURA DI GARA

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di acquisizione delle offerte, ad esclusione delle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avvengono esclusivamente mediante la piattaforma telematica START.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello dichiarato in sede di iscrizione a START. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Pertanto informazioni ed eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico in ordine alla presente procedura possono essere richiesti, da parte dei soggetti che intendano concorrere alla procedura mediante la proposizione di quesiti nell'area riservata all'appalto in oggetto sulla Piattaforma START, nel modo seguente: accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password); selezionare la gara in questione; selezionare "comunicazioni" tra le voci di menu previste dal sistema;

A tali quesiti si provvederà a dare risposta pubblicandola nella medesima area riservata all'appalto in oggetto sulla Piattaforma Start.

Attenzione: Si evidenzia che START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le email inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



E' onere dei concorrenti consultare periodicamente la piattaforma telematica START al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti di carattere generale pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

18. COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE

18.1. I dati personali forniti dai concorrenti formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto. Il Titolare del trattamento è la Centrale unica di committenza C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è individuato nel Responsabile della C.U.C. (riferimenti: v. punto 1 del Disciplinare).

18.2. Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla legge/regolamento ai fini contabili.

18.3. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o regolamento.

18.4. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).

18.5. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

18.6. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

18.7. Diritti dell'interessato: in ogni momento, potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Laddove non si intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà affidare la gara.

19 – RINVIO

19.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Capitolato, al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla normativa, alle linee guida ANAC e ai Regolamenti che disciplinano la materia oggetto della presente procedura di gara, in quanto compatibili.

19.2. Relativamente alle garanzie per le quali il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31 ("Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50", in vigore dal 25 aprile 2018) non ha approvato i nuovi schemi tipo [nella specie: Garanzia fideiussoria per anticipazione al progettista esecutivo (D.P.R. n. 554/1999 art. 105 comma 5- articolo 269 comma 5 del DPR 207/2010 peraltro abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. u), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione (legge n. 109/1994 art. 17 comma 3 e D.P.R. n. 554/1999 art. 106- attuale articolo 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016); Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti Liberi Professionisti o delle Società di Professionisti o delle Società di Ingegneria (legge n. 109/1994 art. 30 comma 5 e D.P.R. n. 554/1999 art. 105 – attuale articolo 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016); Copertura assicurativa per danni di esecuzione copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione garanzia di manutenzione (legge n. 109/1994 art. 30 comma 3 D.P.R. n. 554/1999 art. 103- attuale articolo 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016); Copertura assicurativa indennitaria decennale copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi (legge n. 109/1994 art. 30 comma 4 e D.P.R. n. 554/1999 art. 104 commi 1 e 2- attuale articolo 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016)], letto l'articolo 45 del R.D. 23/05/1924 n. 827, continuano a trovare applicazione le previsioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004.

COMUNE DI CAVRIGLIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI CAVRIGLIA- SAN GIOVANNI VALDARNO - FIGLINE E INCISA VALDARNO



Allegati: Allegato 1 Dichiarazione possesso requisiti; Allegato 2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica; Allegato 3 Modello offerta a prezzi unitari ; TABELLA 1: CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI